

**UOC Risorse Umane**

**Il dirigente della UOC Risorse Umane  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 825 del 01/10/2020**

**OGGETTO: Rimborso al dott. P.P. matr. 2009 delle spese legali e peritali e C.T.P. relative al procedimento rgn 26491/2016.**

Esercizi/o 2020    Centri/o di costo 2001000

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: .**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Risorse Umane    Proposta n° DT-833-2020

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Eleonora Allocca**

**Il Dirigente della UOC Risorse Umane**

**Sonia Evangelisti**

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Risorse Umane***

- VISTO** il D. Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- VISTA** la nota prot. IFO 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via temporanea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso e al Governo dei contratti assicurativi, alla U.O.C. Risorse Umane;
- PREMESSO** che innanzi al Tribunale Penale di Roma è stato instaurato un procedimento intentato dagli eredi della sig.ra C.M.T. nei confronti del Dirigente Medico dell’Ente, P.P. matr. 2009, teso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni per responsabilità medica a seguito di interventi chirurgici effettuati dalla de cuius nell’anno 2010 presso questi Istituti;
- che in data 27.05.2016 il dottore in questione ha chiesto l’attivazione della polizza “spese legali e peritali” degli I.F.O. al fine del rimborso delle spese relative al giudizio di che trattasi rgn 26491/2016, nominando, quale difensore di fiducia l’Avv. Davide Nastasi;
- che questa Unità Operativa ha trasmesso detta richiesta alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, Società di brokering di questi Istituti;
- che, successivamente, la Compagnia di Assicurazioni, ha comunicato l’accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;
- CONSIDERATO** che il giudizio in parola si è concluso con ordinanza di archiviazione del 6.08.2020 del Tribunale Penale di Roma;
- che, pertanto, l’Avvocato Davide Nastasi, incaricato dal sanitario per la propria rappresentanza e difesa nel giudizio di cui sopra, ha chiesto allo stesso il pagamento delle competenze ed onorari in ordine all’attività svolta nella causa in quesitone, a titolo di saldo, per un importo pari ad euro 12.688,00;
- che detto importo è stato già corrisposto dal dott. P.P. come da bonifici allegati;
- RAVVISATO** che detta somma, secondo le condizioni contrattuali della polizza “spese legali e peritali”, è stata pagata direttamente dalla Compagnia di Assicurazioni generali Ina Assitalia a questi Istituti, in qualità di contraenti;

che l'accredito della somma di cui sopra è stato effettuato in data 28/08/2020 con bolletta d'incasso n° 5020, che si allega alla presente, presso il tesoriere degli I.F.O.;

che, successivamente, il predetto dipendente ha presentato la ft. N° 20 del 01/09/2020 di € 2.440,00 relativa al rimborso delle spese del C.T.P.;

che anche in questo caso la Compagnia Assicurazioni generali Ina Assitalia ha rimesso la somma in favore di IFO in data 17/09/2020, giusta bolletta d'incasso n° 5592;

RITENUTO opportuno, procedere al rimborso in favore del dr. P.P. la somma complessiva di euro 15.128,00 relativa al rimborso delle spese legali e peritali sostenute nel giudizio sopra indicato;

che il Dott. P.P. con e-mail del 24/08/2020 ha autorizzato la U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso all'utilizzo della propria matricola nel presente provvedimento;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

### **DETERMINA**

#### **Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- di rimborsare al dr. P.P. matr. 2009 la somma complessiva di euro 15.128,00 a seguito di quanto corrisposto all'Ente, in qualità di contraente della polizza "spese legali e peritali", dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, in ordine alle spese legali e spese C.T.P. sostenute nel giudizio dinanzi al Tribunale Penale di Roma intentato dalla sig.ra C.M.T. rg 26491/2016;

- che detto importo dovrà essere accreditato al Dirigente Medico in parola sulla prima busta paga utile.

La U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso curerà i provvedimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

**Sonia Evangelisti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

## ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA

### RICHIESTA ATTIVAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE

Il sottoscritto P. ALE u qualità di DIRIGENTE MEDICO IFO degli IFO di Roma, in relazione al procedimento 24/61/2017 21/05/2017, promosso da CSI notificatomi in data 7/6/17 per cui allego relativo stralcio dell'atto, chiede l'attivazione della polizza di Tutela Legale e decide di avvalersi:

#### A) di un proprio legale di fiducia.

- Studio Legale: Studio Legale GRANORIO
- Nominativo Legale: Avv. SORICONE SARANTHA
- Indirizzo Studio: VIA DARDANELLI, 21

#### B) di un legale individuato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Il sottoscritto P. P. accetta sin d'ora le condizioni di cui al punto

A

B

**A tale fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge 15/68, in caso di dichiarazione/i mendace/i, dichiara sotto la propria responsabilità che:**

- ◊ L'atto allegato rappresenta il primo atto notificato al sottoscritto in relazione al procedimento in oggetto.

Allega: - copia del documento d'identità  
- stralcio dell'atto

**N.B.** Le spese di rimborso saranno refuse dalla Compagnia di Assicurazioni ed in subordine dagli IFO al minimo del tariffario vigente. La polizza "tutela legale" prevede una forma di anticipo per fondo spese legali e peritali per procedimenti civili, pari ad € 5.000. Per i procedimenti penali non è previsto alcun acconto.

Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione rigetti il sinistro gli Istituti assumono a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio. In tale caso non è previsto alcun acconto ed il rimborso delle spese legali sarà subordinato alla conclusione del giudizio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato e con formula piena, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e dall'art.25 CCNL del 20.01.2001 Comparto e dall'art.26 CCNL 8/06/2000 Dirigenza.

Roma, li 8/6/17

Il sottoscritto

N. 5347/18 R.G.N.R + 23341/18 (stralcio del proc. 26491/16).

N. 31811/18 R.G.I.P.



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
**(ARTT. 409, 410 C.P.P.)**

La Giudice per le indagini preliminari

Paola Di Nicola Travaglini

Letti gli atti del procedimento suesposto, nonché quelli relativi ai procedimenti n. 5347/18 e n.23341/18;

lette le richieste di archiviazione per il reato di cui all'art. 589 c.p. a danno di C M Se, avanzate dal Pubblico Ministero il:

- 5/2/2018 nei confronti di M E + 15 (R.G.N.R. 5347/18);
- 25/7/2018 nei confronti di V E +4 (R.G.N.R. 23341/18);
- 6/9/2019 nei confronti di P P e D'A M;

letti gli atti di opposizione alle suddette richieste di archiviazione proposti in data 25/9/2018, 21/2/2019 e 6/11/2019 da C D, C S e C M, quali persone danneggiate da reato in quanto marito e figli di C M S;

dato atto che in data 2/7/2019, veniva emessa da questa Gup ordinanza di archiviazione per tutti gli indagati nei procedimenti nn. 5347/18 e 23341/18 R.G.N.R., ad eccezione delle posizioni di P P e D'A M, per i quali veniva disposta integrazione d'indagine;

lette le memorie del 25/9/2018 e del 10/6/2020 presentate dalla difesa delle persone offese e danneggiate dal reato;

lette le memorie della difesa D'A del 3/6/2020 e della difesa P Del 9/6/2020, con allegate consulenze tecniche di parte;

sentite le parti alle udienze del 2/7/2019 e del 16/7/2020

A handwritten signature or set of initials in the bottom right corner of the page.

## OSSERVA

Il presente procedimento trova origine nella denuncia-querela presentata alla Pro-cura della Repubblica di Ascoli Piceno in data 8/6/2015 da C D, C M e C S, rispettivamente marito e figli di C M S deceduta in data 29/5/2015 presso l'Ospedale Civile di Ascoli Piceno, ove era stata trasportata d'urgenza in data 27/5/2015 per episodio febbrile e tachicardia dopo essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici presso la casa di cura "Villa Egea" di Ancona e successivamente presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma.

In sede di indagini preliminari, la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno disponeva:

- il sequestro di tutte le cartelle cliniche della C;
- una consulenza tecnica medico legale, all'esito della quale risultava che la causa del decesso di C M S fosse riconducibile a comportamenti inidonei tenuti dal personale sanitario che aveva avuto in cura la paziente presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma.

Il fascicolo processuale veniva dunque trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma che disponeva una nuova consulenza tecnica medico legale per accertare quali specifiche condotte imperite dei sanitari avessero causalmente determinato la morte della C.

La suddetta consulenza tecnica individuava quattro operazioni chirurgiche oggetto degli accertamenti del Pm.

In data 9/3/2015, la paziente C M S veniva sottoposta a intervento di isteroannessetomia presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma, eseguito da C G, in quanto le era stato diagnosticato un adenocarcinoma endo-metrioide in data 9/1/2015.

Nei giorni successivi all'operazione la paziente subiva un progressivo ed inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche, con ripetuti episodi di vomito e addensamento di aria nell'addome. Secondo la c.t. del Pm tali conseguenze post-operatorie erano sintomatiche, secondo i principi della *leges artis* della scienza me-

dico-chirurgica, di una inequivoca perforazione intestinale in fase non conclamata causata dall'intervento eseguito dal C.

In data 11/3/2015 la C veniva visitata dalla dottoressa V, la quale non procedeva ad alcun esame per accertare l'esistenza di eventuali patologie, nonostante l'evidente e rapido peggioramento dello stato di salute della paziente, che le cagionava, a causa del ritardo, una peritonite conclamata.

In data 16/3/2015, soltanto dopo una settimana dalla prima operazione chirurgica, i sanitari procedevano ad intervento riparativo della perforazione.

Il ritardo nell'eseguire tale intervento aveva imposto un'operazione chirurgica più invasiva di quella che vi sarebbe stata nel caso in cui i sanitari fossero intervenuti tempestivamente. Invero, secondo le conclusioni della c.t. del Pm, le condizioni di grave flogosi peritoneale avevano obbligato il confezionamento di un ano iliaco che avrebbe condotto al decesso della C.

Ciò portava all'individuazione di profili di penale responsabilità a carico dei ginecologi che avevano eseguito il primo intervento chirurgico il 9/3/2015, nonché del personale sanitario del reparto di ginecologia che avevano avuto in cura la paziente a partire dalla sera dell'11/3/2015.

Nessun rilievo di imperizia poteva invece essere addebitato ai sanitari che avevano operato d'urgenza la C in data 16/3/2015 per riparare la perforazione lesiva cagionata alla paziente durante il primo intervento, in quanto si era trattato di operazione inevitabile imposta dalle complicanze post-operatorie.

In data 12/5/2015, C M S veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico eseguito dai medici specialisti in chirurgia oncologica P P, come primo operatore, e da D'A M, come secondo operatore.

Nella richiesta di archiviazione relativa a V+ 4 R.G.N.R. 23341/18, il Pm qualificava come imprudente e imperito l'intervento del 12/5/2015 eseguito da P e D'A in quanto effettuato "*troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)*", sì da determinare una seconda peritonite e il conseguente decesso della paziente C.

Con ordinanza del 2/7/2019 questa giudice rilevava l'assenza di un adeguato approfondimento nella c.t. del Pm sul punto relativo all'asserita condotta imperita ed 3

imprudente dei medici P e D'A ed ordinava al Pm un supplemento investigativo volto ad accertare se P e D'A avessero effettuato l'intervento chirurgico di ricanalizzazione del 12/5/2015 *"troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)"*.

All'esito delle integrazioni investigative il Pm avanzava in data 6/9/2019 nuova richiesta di archiviazione, pervenuta il 12/9/2019, nella quale, alla luce delle conclusioni dei consulenti tecnici, dott. F e dott. C, si ritenevano non imperite e dunque non penalmente censurabili le condotte di P e D'A. Ciò in quanto l'operazione chirurgica da loro eseguita *"non appariva certamente controindicata"* in quanto la precedente *"ricanalizzazione della continuità intestinale è stata fatta mediante una anastomosi ileo-ileale che è andata incontro a deiscenza scatenando una peritonite stercoracea"*.

Contro la richiesta di archiviazione del Pm le persone danneggiate da reato C D, C S e C M hanno proposto atto di opposizione, pervenuto il 6/11/2019, chiedendo il suo rigetto e la formulazione dell'imputazione coatta degli indagati o, in subordine, la prosecuzione delle indagini per escutere i testimoni indicati e, in particolare:

- i consulenti tecnici della Procura di Ascoli, dottori A e S; Il dott. M Tche
- ha operato la C il 28/5/2015 presso l'Ospedale di Ascoli Piceno dopo l'intervento del 12/5/2015;
- Il dott. M V, a conoscenza delle condizioni della C dopo la sua dimissione dall'IFO "Regina Elena" di Roma;
- Le persone offese e danneggiate dal reato.

Gli opposenti sostengono che l'azione degli indagati P e D'A, componenti l'equipe del reparto di chirurgia epatobiliopancreatica del 12/5/2015, sia stata una concausa del decesso di C M S. In particolare, si sostiene:

- la contraddittorietà logica e la lacunosità della consulenza tecnica e della motivazione del Pm con quelle adottate nella precedente richiesta di archiviazione, ove era stato evidenziato che l'intervento del 12/5/2015 fosse stato *"precoce, imprudente e imperito, determinante la seconda peritonite, che ha a sua volta generato uno stato settico incontrollato"*;

- che dalla consulenza tecnica della Procura di Ascoli Piceno a firma dei dottori V e S risultava la gravità delle condizioni in cui si trovava la paziente C al momento dell'intervento chirurgico, per cui era errata la tempistica dell'operazione in quanto era "probabile la deiscenza dell'anastomosi ileo-ileale", poi verificatasi;
- che dalla cartella clinica della signora C risultava che in ragione della gravità della situazione e dei rischi i medici dovevano attendere un miglioramento delle condizioni cliniche della paziente prima di operarla.

Nelle loro memorie, i difensori degli indagati hanno sostenuto:

- che l'operazione chirurgica eseguita in data 12/5/2015 non era affatto controindicata tenuto conto delle condizioni cliniche generali stabili della paziente C nei giorni precedenti;
- Che le fonti di prova richieste dagli oppositori si limitano a riprendere i medesimi argomenti già posti a sostegno delle precedenti opposizioni.

Sulla base dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo si ritiene non accoglibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione del Pm, in quanto:

- non può condividersi la lamentata lacunosità della consulenza tecnica del Pm come sostenuto dagli oppositori, dal momento che essa risulta ben articolata e precisa in ordine al quesito posto ai consulenti, con riferimenti a diversi studi e plurime fonti sull'oggetto della consulenza;
- né può condividersi l'asserita, reciproca contraddittorietà delle motivazioni poste dal Pm a sostegno delle richieste di archiviazione del 25/7/2018 e del 6/9/2019, in quanto dalla consulenza tecnica del Pm, a firma dei dott. F e dott. C, risulta che l'apparente contrarietà delle motivazioni del Pm sia derivata dall'erronea indicazione dell'esistenza di linee guida internazionali in materia e dalla mancata distinzione tra una operazione di chiusura di una colostomia, che richiede tempi di attesa più ampi per la chiusura della stomia, e le operazioni di ileostomia per le quali la letteratura scientifica indica come prudenziali tempi di attesa più brevi, ricompresi tra le due settimane e i tre mesi.

Secondo i c.t. del Pm, la decisione degli indagati di sottoporre ad intervento chirurgico la signora C non è stata precoce né imperita, dal momento che

casi di ricanalizzazione della continuità intestinale mediante anastomosi ileo-ileale, il rischio di una successiva deiscenza che causi una peritonite stercoracea (come avvenuto nel caso di specie) presenta una probabilità di verifica nell'ordine del 10%.

Inoltre, da un attento esame della prima relazione del 10/6/2017 e della seconda del 18/8/2019, in entrambe si sottolinea la correttezza dell'operato dei sanitari intervenuti il 12/5/2015 in sede di elezione e ciò in quanto l'intervento di ricanalizzazione si era reso necessario a causa del rischio che le gravi lesioni cutanee nella zona della stomia intestinale causassero una infiammazione dovuta a colestasi. Ciò in conseguenza degli effetti delle precedenti operazioni chirurgiche e, in particolare, dell'intervento altamente demolitivo del 16/5/2015, a sua volta reso urgente e necessario a causa della perforazione intestinale provocata alla C nel corso dell'intervento del 9/3/2015 eseguito dal C.

Infine, per quanto concerne la questione temporale dell'intervento del 12/5/2020, eseguito dopo otto settimane dalla precedente operazione del 16/3/2015, i consulenti tecnici del Pm hanno chiarito che per interventi di chiusura della ileostomia come quello operato sulla C non esistono linee guida internazionali che dispongano la necessità di attendere 180 giorni. Sul punto i consulenti tecnici richiamano diversi studi che indicano in due settimane il periodo temporale minimo di attesa, mentre nei casi di colostomia susseguiti da patologie neoplasiche intestinali che richiedano trattamenti chemioterapici si indica un intervallo temporale prudenziale più ampio non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi.

In definitiva, sulla base di quanto sopra analizzato, deve ritenersi che l'operato dei medici P e D'A non sia stato negligente, imprudente o imperito ovvero che esso non abbia avuto efficacia causale determinante nel provocare il drammatico evento consistito nel decesso di CI M S. Quest'ultimo è piuttosto da ricondurre alla perforazione dell'ansa ileale cagionata dagli operatori chirurgici che operarono la CI il 9/3/2015, primo atto della articolata serie causale che ha portato, unitamente alla sua mancata, tempestiva identificazione da parte dei ginecologi dell'Ospedale "Regina Elena" di Roma che avevano

in cura la paziente ai successivi, necessari ed inevitabili interventi del 16/3/2015 e del 12/5/2015.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento a carico di P P e D'AM.


Roma, 23.7.2020

*Si concludi*

*5/8/2020*

La GIP

Paola Di Nicola Travaglini



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il 06/08/2020

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Renato MATIZ



**Avv. DAVIDE NASTASI**  
00195 Roma – Via G. Nicotera, 29  
C. F. NSTDVD72A05H501R - P.I. 06087061005  
Tel. 06.39723506 – Fax 06.39725524

**FATTURA PER  
PRESTAZIONE N. 21/2016**

**Data: 23/11/2016**

Egr. Sig.  
P P  
V T,  
00199 - Roma

**Oggetto:** Assistenza in relazione al procedimento penale N. 26491/2016  
R.G. N.R. pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il  
Tribunale Ordinario di Roma.

**Prestazioni e/o anticipazioni  
Sostenute in nome e per conto del cliente**

Compensi	3.152,87
C.P.A. ( 4% )	153,50
I.V.A. (22%)	693,63

**TOTALE DA PAGARE**

**€ 4.000,00**

Importo in lettere  
(quattromila/00)

**Avv. DAVIDE NASTASI**  
00195 Roma – Via G. Nicotera, 29  
C. F. NSTDVD72A05H501R - P.I. 06087061005  
Tel. 06.39723506 – Fax 06.39725524

**FATTURA PER  
PRESTAZIONE N. 6/2017**

**Data: 04/05/2017**

Egr. Sig.  
P P  
Via T  
00199 - Roma

**Oggetto:** Assistenza in relazione al procedimento penale N. 26491/2016  
R.G. N.R. pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il  
Tribunale Ordinario di Roma.

**Prestazioni e/o anticipazioni  
Sostenute in nome e per conto del cliente**

Compensi	3.152,87
C.P.A. ( 4% )	153,50
I.V.A. (22%)	693,63

**TOTALE DA PAGARE**

-----  
**€ 4.000,00**

Importo in lettere  
(quattromila/00)

**Avv. DAVIDE NASTASI**  
00195 Roma – Via G. Nicotera, 29  
C. F. NSTDVD72A05H501R - P.I. 06087061005  
Tel. 06.39723506 – Fax 06.39725524

**FATTURA PER  
PRESTAZIONE N. 12/2017**

**Data: 06/09/2017**

Egr. Sig.  
P P  
V T,  
00199 - Roma

**Oggetto:** Assistenza in relazione al procedimento penale N. 26491/2016  
R.G. N.R. pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il  
Tribunale Ordinario di Roma.

**Prestazioni e/o anticipazioni  
Sostenute in nome e per conto del cliente**

Compensi	3.695,00
C.P.A. ( 4% )	148,00
I.V.A. (22%)	845,00

**TOTALE DA PAGARE**

**€ 4.688,00**

Importo in lettere  
(quattromilaseicentottantotto/00)



ROMA I.F.O. - VIA ELIO CHIANESI, 53  
00128 ROMA RM

IBAN COORDINATE BANCARIE

CIN  
Paese | EUR | CIN | ABI (Banca) | CAB (Sport.) | N° Conto  
1

Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B42

Presso la Filiale: ROMA I.F.O.

## RIEPILOGO BONIFICI DISPOSTI AL 04.05.2017

Numero Rapporto: 400343326

Espresso in: EUR

II

☺ Filiale di VIA ELIO CHIANESI, 53 ROMA

☎ 06 87820404

✉ AG30065-ITALIA@UNICREDIT.EU

🕒 da lunedì a venerdì dalle 08:25 alle 13:35 e  
dalle 14:30 alle 15:50

P.B.P.P

30065

C/O 047 UNICREDIT S.P.A.  
00X70 POLO ROMA RM  
42038 HR Administration Italy

Vi comunichiamo l'elenco delle operazioni di bonifico SEPA che abbiamo eseguito sulla base delle disposizioni conferiteci, provvedendo al contestuale regolamento sul vostro rapporto.

### ELENCO BONIFICI

Data	Valuta	Descrizione	Importo
04.05.17	04.05.17	Ordinante: P IBAN Beneficiario: DAVIDE NASTASI Beneficiario: Presso: UNCRITMMXXX UNICREDIT S.P.A. Motivazione: 2 acconto procedimento Ricezione: 03.05.2017 20.39 Canale: Internet Banking Riferimento: Note: Spese Esecuzione : 0,00	4.000,00

## Gentile Signore/Signora

le confermiamo che in data **23/11/2016** abbiamo ricevuto una **disposizione di bonifico** con le seguenti caratteristiche:

*Mittente:* PB,P P  
*Causale:* ACCONTO PROCEDIMENTO PENALE CAUSA C.  
*Importo:* 4000.00  
*Divisa:* EUR  
*Data Esecuzione:* 23/11/2016 Sepa  
*CRO/TRN:*  
*Tipo bonifico:*

### A favore di:

*Beneficiario:* **AVV. DAVIDE NASTASI**  
*Conto di accredito:* XXXXXXXX3145  
*Banca beneficiario:* UNICREDIT SPA  
*Filiale:* ROMA CITTA' GIUDIZIARIA 1

Cordiali Saluti,  
**UniCredit**

---

#### Note importanti:

I contenuti di questa mail sono da considerarsi a titolo **puramente informativo** e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.

Si ricorda che sarà possibile **annullare il bonifico**:

- Il **bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi** o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.
- Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.**

Questa è una mail automatica generata da UniCredit Banca su richiesta del Cliente. Le ricordiamo di **non utilizzare il tasto rispondi** perchè eventuali mail di risposta non raggiungerebbero alcun destinatario.

## Gentile Signore/Signora

le confermiamo che in data **06/09/2017** abbiamo ricevuto una **disposizione di bonifico** con le seguenti caratteristiche:

*Mittente:* P B,P P : *Causale:* saldo Procedimento Penale N. 26491/2016 Sig.ra C  
*Importo:* 4688.00  
*Divisa:* EUR  
*Data Esecuzione:* 06/09/2017 Sepa  
*CRO/TRN:*  
*Tipo bonifico:*

### A favore di:

*Beneficiario:* **AVV. DAVIDE NASTASI**  
*Conto di accredito:* XXXXXXXXX3145  
*Banca beneficiario:* UNICREDIT SPA  
*Filiale:* ROMA CITTA' GIUDIZIARIA 1

Cordiali Saluti,  
**UniCredit**

---

#### Note importanti:

I contenuti di questa mail sono da considerarsi a titolo **puramente informativo** e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.

Si ricorda che sarà possibile **annullare il bonifico**:

- Il **bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi** o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.
- Il **bonifico su nostra Banca** con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, **entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.**

Questa è una mail automatica generata da UniCredit Banca su richiesta del Cliente. Le ricordiamo di **non utilizzare il tasto rispondi** perchè eventuali mail di risposta non raggiungerebbero alcun destinatario.



Le inviamo il presente atto di quietanza che avrà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento della somma indicata sullo stesso, segnalandoLe che provvederemo al pagamento, secondo le modalità sotto indicate, una volta che l'atto stesso sarà debitamente sottoscritto e restituito a: Generali Italia S.p.A. (Via Leonida Bissolati n° 23 - 00187 Roma).

**"SPESE LEGALI E PERITALI"**

**ATTO DI QUIETANZA**

...sottoscritt IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

dichiara..... di ricevere dalla Soc. **GENERALI ITALIA S.p.A.**, in esecuzione del contratto 332/15718 ed in dipendenza del sinistro 2016/630019, l'importo di **€. 12.688,00** (euro dodicimilaseicentoottantotto/00)

...sottoscritt..... dichiara..... inoltre di accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed eccettuato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto e ne rilascia..... la presente ampia e liberatoria quietanza, non avendo più nulla a pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni eventuale azione sia civile che penale. **La presente quietanza acquisterà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento delle somme indicate. L'atto va datato al momento della sottoscrizione.**

TIPO PAGAMENTO:      Acconto                      Totale                      Saldo X

**Spazio riservato al BENEFICIARIO:**

Intestatario del c/c..... ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI..... C.F./P.I. 02153140583

Banca e filiale..... UNICREDIT ASQNAV ROMA IFO.....

N.c/c..... ABI..... CAB..... CIN.....

IBAN: IT 5850200805316000400000986

Firma **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**  
**MINISTRAZIONE**  
**Via Elio Chianesi, 53 - 00144 ROMA**  
**Generali Italia S.p.A.**

*Dott. Gianfranco Fusco*

*Medico-Chirurgo*

*Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni*

*Specialista in Anestesia e Rianimazione*



*N. 34229 Ordine dei Medici di Roma*

Sig. Dott.  
P P  
Via T  
00199 Roma  
C.F.:

## FATTURA

n. 20-TS - Data emissione 01/09/2020

Data effettuazione operazione 01/09/2020

DESCRIZIONE	TOTALE
onorario per consulenza tecnica di parte nel proc. pen. n. 5347/18 N.R. - N. 31811/18 R.G. G.I.P.	€ 2.000,00
Totale imponibile	€ 2.000,00
IVA 22%	+ € 440,00
<b>Totale Fattura</b>	<b>€ 2.440,00</b>
Ritenuta acconto IRPEF 20%	- € 0,00
<b>TOTALE DA PAGARE</b>	<b>€ 2.440,00</b>

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico alla Banca Popolare di Sondrio, Filiale 168 ROMA - Ag. 19. Coordinate Bancarie: I

Nella causale del bonifico si prega indicare numero e data della fattura.

Si prega inoltre di comunicare (a mezzo email o altrimenti) l'avvenuto pagamento, citando numero e data della fattura.

Dott. Gianfranco Fusco

**Dettaglio provvisorio 0005592**

<b>Tipo provvisorio</b>	Entrata	<b>Numero riferimento ente</b>	0
<b>Conto Corrente</b>	0000100	<b>Tipo conto</b>	Ordinario
<b>Descr. stipendi/delegazioni</b>		<b>Codice operazione</b>	51
<b>Data caricamento</b>	17/09/2020	<b>Forma di Pagamento</b>	INCASSO/PAGAMENTO
<b>Tipo imputazione</b>	1 FRUTTIFERE	<b>Conto Banca Italia</b>	0000000
<b>Importo Provvisorio</b>	2.440,00 EUR	<b>Valuta Ente</b>	17/09/2020
<b>Importo cliente</b>	2.440,00 EUR	<b>Valuta Cliente</b>	-
<b>Bollo</b>	50 BOLLO ESENTE	<b>Importo bollo</b>	0,00 EUR
<b>Spese</b>	50 SPESE ESENTE	<b>Importo spese</b>	0,00 EUR
<b>Commissioni</b>	50 COMMISSIONI ESENTE	<b>Importo commissioni</b>	0,00 EUR
<b>Causale</b>	0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT ERAPICI OSPITALI 2020091500511	<b>Tipo Codice</b>	
<b>Codice cliente</b>		<b>Lingua</b>	
<b>Anagrafica</b>	Generali Italia S.p.A.		
<b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>			
<b>Indirizzo</b>	0 ( )		
<b>Coordinate IBAN</b>	0 0		
<b>Imp. da regolarizzare</b>	2.440,00 EUR	<b>Data regolarizzazione</b>	-
<b>Bolletta Num.</b>	5592		
<b>Data incasso</b>	17/09/2020		
<b>Distinta</b>	0		

Chiudi

**Dettaglio provvisorio 0005020**

<b>Tipo provvisorio</b>	Entrata	<b>Numero riferimento ente</b>	0
<b>Conto Corrente</b>	0000100	<b>Tipo conto</b>	Ordinario
<b>Descr. stipendi/delegazioni</b>		<b>Codice operazione</b>	51
<b>Data caricamento</b>	28/08/2020	<b>Forma di Pagamento</b>	INCASSO/PAGAMENTO
<b>Tipo imputazione</b>	1 FRUTTIFERE	<b>Conto Banca Italia</b>	0000000
<b>Importo Provvisorio</b>	12.688,00 EUR	<b>Valuta Ente</b>	28/08/2020
<b>Importo cliente</b>	12.688,00 EUR	<b>Valuta Cliente</b>	-
<b>Bollo</b>	50 BOLLO ESENTE	<b>Importo bollo</b>	0,00 EUR
<b>Spese</b>	50 SPESE ESENTE	<b>Importo spese</b>	0,00 EUR
<b>Commissioni</b>	50 COMMISSIONI ESENTE	<b>Importo commissioni</b>	0,00 EUR
<b>Causale</b>	0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT ERAPICI OSPITALI 2020082600510	<b>Tipo Codice</b>	
<b>Codice cliente</b>		<b>Lingua</b>	
<b>Anagrafica</b>	Generali Italia S.p.A.		
<b>Cod. Fiscale/P.IVA</b>			
<b>Indirizzo</b>	0 ( )		
<b>Coordinate IBAN</b>	0 0		
<b>Imp. da regolarizzare</b>	12.688,00 EUR	<b>Data regolarizzazione</b>	-
<b>Bolletta Num.</b>	5020		
<b>Data incasso</b>	28/08/2020		
<b>Distinta</b>	0		

Chiudi